



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

## REGIONE DEL VENETO

<b>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020</b>	
<b>BANDO PUBBLICO</b>	<b>REG UE 1305/2013, Art. 29</b>
<b>Priorità dello sviluppo rurale</b>	<b>4</b> - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
<b>Focus area</b>	<b>4a</b> Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa <b>4b</b> Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi <b>4c</b> Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
<b>Misura</b>	<b>11</b> - <i>Agricoltura biologica</i>
<b>Sottomisura</b>	<b>11.1</b> - <i>Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica</i>
<b>Intervento</b>	<b>11.1.1</b> - <i>Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica</i>
Autorità di gestione	<i>Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale</i>
Struttura tecnica responsabile	<i>Sezione Piani e programmi settore primario</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Sezione Agroambiente</i>

**Attenzione: la concessione e l'erogazione degli aiuti sono subordinate alla approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma.**



## 1 Descrizione generale

### 1.1 Descrizione misura/intervento

Nel contesto delle pratiche rispettose dell'ambiente, la produzione biologica vegetale preserva e potenzia la fertilità del suolo nonché a prevenirne l'erosione. In questa logica, si inserisce l'apporto di sostanze nutritive alle piante, che avviene prevalentemente attraverso lo stesso "ecosistema del suolo", anziché mediante l'apporto di fertilizzanti di sintesi. In particolare, gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali.

### 1.2 Obiettivi

La sottomisura 11.1 contribuisce al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Priorità 4-Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e dalle relative Focus area del FEASR:

- 4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

### 1.3 Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

## 2. Beneficiari degli aiuti

### 2.1 Soggetti richiedenti

- Agricoltori in attività come definiti all'articolo 9 del regolamento UE n. 1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n. 6513 del 18/11/2014 integrato dal D.M. n.1420 del 26/02/2015.
- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

### 2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

*I soggetti richiedenti devono presentare la prima notifica per l'inizio del periodo di conversione per la produzione con metodo biologico ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i., per tutta la SAU dell'UTE considerata, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della domanda di aiuto.<sup>11</sup>*

Non sono ammesse all'aiuto le domande presentate da richiedenti che si sono già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del regolamento (CE) n. 1257/99 (PSR 2000/2006) e del regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013).

Non sono ammessi all'aiuto i produttori che avviano la conversione al metodo biologico per una parte della SAU dell'UTE.

I richiedenti devono disporre degli idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda.

---

<sup>11</sup> Sostituzione apportata con DGR n. 951 del 28/07/2015

### 3. Interventi ammissibili

#### 3.1 Tipo di interventi previsti

La conversione dal metodo convenzionale all'agricoltura biologica, nel rispetto di quanto definito dal regolamento (CE) n. 834/07.

#### 3.2 Condizione di ammissibilità degli interventi

- L'azienda deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU dell'UTE.
- Il limite minimo di SAU sottoposta all'impegno è 1 ha.
- Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque non oltre 5 ettari. Superfici superiori sono ammesse solo se utilizzate nella medesima UTE per l'alimentazione di animali allevati secondo i metodi di produzione biologica, con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha. *Con il termine colture foraggere, ai fini del rispetto del presente vincolo, sono compresi i prati stabili e i pascoli permanenti soggetti a BCAA 8, nonché l'erba medica, le superfici a prato non stabile e tutti gli erbai compreso il silomais<sup>12</sup>.*
- Le superfici dell'UTE localizzate al di fuori del territorio regionale non sono ammissibili.

#### 3.3 Impegni a carico del beneficiario

##### Impegni generali

Il beneficiario deve mantenere continuativamente ad impegno le stesse superfici indicate nella domanda di aiuto.

##### Impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007:

Il beneficiario deve:

- i. sugli appezzamenti che entrano per la prima volta in adesione al metodo biologico, per i primi due anni del periodo di conversione, non immettere le produzioni sul mercato come "prodotto biologico", fatte salve le eventuali deroghe previste dal Regolamento (CE) 834/2007 e s.m.i.;
- ii. mantenere la fertilità e l'attività biologica del suolo mediante la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;
- iii. usare concimi e ammendanti autorizzati per l'impiego nella produzione biologica;
- iv. effettuare la difesa fitoiatrica attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione culturale, le tecniche culturali e i processi termici;
- v. in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, usare prodotti fitosanitari autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 834/2007;
- vi. usare esclusivamente sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente;
- vii. mantenere la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento (art. 3, Decreto Ministeriale 27/11/2009, n. 18354);
- viii. usare concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del Reg (CE) n. 889/08; il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tab. 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del D.Lgs n. 217/06.

Il beneficiario ha l'obbligo di notificare l'attività assoggettata al metodo di produzione biologico all'Autorità competente (con la/le notifica/he di variazione) tramite il sistema informatizzato regionale "BOPV", ai sensi della lettera a), p. 1 art. 28 del Regolamento (CE) n. 834/2007.

<sup>12</sup> Integrazione testo apportata con DPGR n. 56 del 12/05/2015

### 3.4 Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Per i primi tre anni di adesione l'impegno riguarda la conversione al metodo biologico.

Il completamento del periodo quinquennale di impegno si realizza con il passaggio obbligatorio per ulteriori due anni, alla linea di intervento 11.2, che sostiene il mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica.

### 3.5 Requisiti obbligatori

Il beneficiario deve:

- a) svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;
- b) rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) vengono disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015;
- c) rispettare i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria e richiamati dalle disposizioni del DM n. 180 del 23 gennaio 2015;
- d) rispettare altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. L'agricoltura biologica, oltre ad andare aldilà degli obblighi di cui sopra, tiene conto dell'attività agricola ordinaria, la quale non può trovare sovrapposizioni con le prassi agronomiche restrittive adottate sulla base del Regolamento (CE) n. 834/2007. Altra disposizione nazionale di settore è il Decreto legislativo 150/2012, che all'art. 18 individua il metodo biologico tra le tecniche di difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari e all'art. 21 definisce che le Regioni incentivino l'applicazione di tali tecniche disciplinate dal Regolamento 834/06. Tali misure volontarie sono riproposte nel PAN fitofarmaci del 22-1-14 al punto A582.

## 4. Pianificazione finanziaria

### 4.1 Importo finanziario a bando

L'importo quinquennale a bando è pari a 5.800.000,00 euro.

### 4.2 Livello ed entità dell'aiuto

L'entità dell'aiuto è la seguente:

Colture	Pagamento al lordo del greening (euro/ha)
seminativi	559
orticole	1.000
vite	900
fruttiferi	900
prato stabile	450
pascolo	282
colture orticole in serra <sup>13</sup>	1.200

<sup>13</sup> Sostituzione apportata con DPGR n. 56 del 12/05/2015

Per quanto attiene l'applicazione del "Greening di base", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, artt. 43 e 45, ai fini del rispetto del principio "no double funding", laddove pertinente, va sottratta la componente *greening* del pagamento individuale segnalata nella tabella seguente per ciascuna tipologia culturale:

<b>BIOLOGICO – INTRODUZIONE Applicazione della detrazione Greening di base</b>			
	Greening: componente diversificazione	Greening: componente EFA	Greening: componente prati permanenti
seminativi	✓	✓	---
orticole	✓	✓	---
vite	---	---	---
fruttiferi	---	---	---
prato stabile	---	---	---
pascolo	---	---	---
culture orticole in serra *	✓	✓	---

(\*Testo sostituito con DPGR n. 56 del 12/05/2015)

La componente *greening* del pagamento individuale va sottratta per le pertinenti tipologie colturali secondo gli importi di seguito esposti.

Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
<b>Introduzione agricoltura biologica (€/ha/anno)</b>	12	152	27	91

#### 4.3 Limiti di intervento e spesa

Non applicabile alla linea di intervento.

#### 4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Non è attuabile la combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita dall'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 808/2014. Tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (misura 10), sia gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 (misura 11) dello stesso regolamento.

In particolare, con riferimento al presente bando apertura termini, non è attuabile alcuna sovrapposizione, sulle medesime superfici, con le seguenti linee di intervento:

- 10.1.1 - Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale
- 10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi
- 10.1.4 - Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli
- 11.2.1 - pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica

*Non sono compatibili, inoltre, sovrapposizioni di finanziamenti riguardanti le superfici oggetto di domanda per la presente linea di intervento con le seguenti misure/sottomisure agro-ambientali del PSR 2007-2013 per le medesime superfici oggetto di impegno:*

- *Sottomisura 214/a - Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti*
- *Sottomisura 214/b - Miglioramento qualità suoli*
- *Sottomisura 214/c - Agricoltura biologica*
- *Sottomisura 214/d - Tutela habitat seminaturali e biodiversità*
- *Sottomisura 214/e - Prati, Prati pascoli e Pascoli*
- *Sottomisura 214/f - Biodiversità*
- *Sottomisura 214/g - Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica*
- *Sottomisura 214/i - Gestione agrocompatibile delle superfici agricole*
- *Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli*
- *Misura 215 - Benessere animale, con attinenza alle superfici necessarie all'assolvimento degli impegni relativi all'ampliamento degli spazi a disposizione degli animali.*

*Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno agro-ambientale, agro-climatico-ambientale o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica.*

*Ai fini del rispetto del principio di "no double funding", si precisa che il pagamento riconosciuto per gli impegni della linea di intervento 10.1.7 "Allevatori custodi" e 214-f "Biodiversità-Allevatori custodi" non confligge con il pagamento riconosciuto dalla misura 11 "agricoltura biologica".<sup>14</sup>*

#### **4.5 Sanzioni e riduzioni**

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale, previste dal Decreto Ministeriale numero 180 del 23 gennaio 2015, sono approvate con successivo provvedimento regionale.

#### **5. Criteri di selezione**

La linea di intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione.

#### **6. Domanda di aiuto**

##### **6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli "Indirizzi procedurali - elementi per l'applicazione delle misure a superficie e a capo" di cui all'allegato B del provvedimento che approva il bando.

##### **6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto**

Non è prevista la presentazione di documentazione a supporto della domanda di aiuto.

#### **7. Domanda di pagamento**

##### **7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

Per gli anni di impegno successivi al primo il beneficiario dovrà presentare domande di pagamento per la conferma dell'impegno, nelle modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali.

---

<sup>14</sup> Sostituzione apportata con DGR n. 609 del 21/04/2015

## 8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Sono considerati “impegni” gli obblighi e le condizioni che devono essere rispettate per la durata dell'intervento, da parte del beneficiario dell'aiuto, come descritti nel precedente paragrafo 3.3-Impegni a carico del beneficiario.

La verifica avviene attraverso procedure informatizzate e/o amministrative sui dati presenti nella domanda di aiuto, per accertare la presenza di un fascicolo aziendale attivo con indicato, nel piano utilizzo riferito all'anno in corso, la presenza della notifica di produzione validata.

Su un campione di aziende il controllo prevede anche un sopralluogo in azienda e la sua verbalizzazione. In sede di controllo potrà essere richiesta documentazione utile al fine degli accertamenti da effettuare.

## 9. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

## 10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Sezione Agroambiente Via Torino 110 Mestre (VE) 041/2795439, [agroambiente@regione.veneto.it](mailto:agroambiente@regione.veneto.it).

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711, [organismo.pagatore@avepa.it](mailto:organismo.pagatore@avepa.it).

## 11. ALLEGATI TECNICI

Non sono previsti allegati tecnici.